



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA
SEGRETERIA PROVINCIALE DI IMPERIA

Piazza della Libertà, 1 - 18039 Ventimiglia (IM)
(c/o Settore Polizia Frontiera)

Tel. 0184 2360223 - Fax 0184 2360200
E-mail/PEC: sap-imperia@pec.it

Prot.n° 31/S.C./2012

Ventimiglia, 4 aprile 2012

OGGETTO: reperibilità "pattizia" della Polizia Scientifica presso i locali Commissariati di P.S. – modalità di applicazione con violazione art. 7 D.M. 1994. - **Intervento.**

AL SIG. QUESTORE DI

IMPERIA

e, p.c.

AL SIG. DIRIGENTE G.R.P.S.

GENOVA

Come noto l'art. 18 dell' Accordo Nazionale Quadro (ANQ) ha introdotto la reperibilità "pattizia" oltre a quanto previsto dall'art. 64 della Legge n. 121/81.

La norma mira a ricondurre la reperibilità alle finalità connaturali a tale istituto.

In particolar modo, pone ai Dirigenti preposti di prestare la massima attenzione **all'individuazione sia degli uffici** per i quali è ritenuto utile il ricorso all'istituto, **sia al personale da impiegare, in relazione alle qualifiche rivestite e alle funzioni svolte.** [Criterio funzionale richiamato dalla lett. d) comma 1]

Ciò premesso, questa O.S. ha rilevato che la S.V. nell'informazione preventiva prot. N. B1/GAB/12 del 13.03.2012, ha disposto che il personale della polizia scientifica presso i Commissariati sia programmato, dal Dirigente della Divisione

Anticrimine della locale Questura, in turni di reperibilità che comportano di fatto un possibile impiego degli stessi anche al di fuori del territorio di competenza (Pag. 9 paragrafo 2), come peraltro accaduto recentemente agli operatori della polizia scientifica del Comm.to di Ventimiglia chiamati ad intervenire per un sopralluogo di suicidio a Sanremo.

Stando così le cose, visto il regolamento e le circolari ministeriali vigenti in materia di attività di polizia scientifica, il SAP di Imperia

CHIEDE


alla S.V. di voler revocare quanto sopra disposto perché:

1. il D.M. Interno del 1994 prot. 555/ORG/208.21/22/ all'art. 7 c. 2, peraltro richiamato nella stessa informazione preventiva, stabilisce che il personale dei posti di segnalamento e documentazione: "... *svolgono l'attività **nel medesimo ambito territoriale.***" ;

Ciò posto, è del tutto evidente che la S.V. non può derogare, e tanto meno in modo organico e programmato, ai principi fondamentali che regolano l'organizzazione e le competenze degli uffici in parola; considerando altresì che anche il superiore Dipartimento della P.S. ritiene che l'istituto della reperibilità debba improntarsi con la massima attenzione al prefato criterio funzionale.

In attesa di riscontro urgente, si porgono cordiali saluti.

Il Segretario Provinciale



Note allegate: copia dell'art. 7 DM 1994.

CS/cs



Il Ministro dell'Interno

- 9 -

Art. 7

Posti di segnalamento e documentazione

1. I posti di segnalamento e documentazione sono organizzati, presso i commissariati di pubblica sicurezza distaccati e presso i settori di polizia di frontiera terrestre che svolgono funzioni di pubblica sicurezza, secondo quanto stabilito dal D.M. 16 marzo 1989 relativo alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica sicurezza nonché da quanto previsto dal presente decreto.
2. I posti di segnalamento e documentazione svolgono l'attività di fotosegnalamento e documentazione di polizia di prevenzione e di polizia giudiziaria relativa alle necessità operative di tutti gli uffici e reparti della Polizia di Stato che operano nel medesimo ambito territoriale.
3. Il personale addetto ai posti di segnalamento e documentazione costituisce un'aliquota dell'organico delle squadre anticrimine degli uffici di cui al comma 1. Tale aliquota non può essere inferiore a due unità.